



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 febbraio 2009 (23.02)
(OR. EN)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0231 (CNS)**

**17290/1/08
REV 1**

ATO 130

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio
alle: delegazioni

n. prop. Com: 16537/08 ATO 121

Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio (Euratom) che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare

In base ai suggerimenti ricevuti, si allega per le delegazioni un testo riveduto da discutere nella riunione del Gruppo "Questioni atomiche" del 25 febbraio.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO (Euratom)

che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare

CAPITOLO 1. OBIETTIVI, DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Obiettivo della presente direttiva

Gli obiettivi della presente direttiva sono i seguenti:

1. Stabilire un quadro comunitario per mantenere e cercare di migliorare continuamente la sicurezza nucleare e la relativa regolamentazione.
2. Assicurare che gli Stati membri prevedano adeguate disposizioni nazionali per la sicurezza nucleare al fine di proteggere i lavoratori e le popolazioni contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutte le fasi della durata di vita degli impianti nucleari ivi compresi la pianificazione, la scelta del sito, la progettazione, la costruzione, la messa in funzione e l'esercizio, nonché la disattivazione e la chiusura.
2. Gli Stati membri possono imporre misure di sicurezza più rigorose di quelle stabilite dalla presente direttiva.
3. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- (1) "impianto nucleare", un impianto di produzione di combustibile nucleare, un reattore di ricerca, una centrale nucleare, una struttura per lo stoccaggio del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, un impianto di arricchimento o di ritrattamento;
- (2) "sicurezza nucleare", il conseguimento di adeguate condizioni di esercizio grazie a misure adottate per prevenire gli incidenti o attenuarne le conseguenze, che assicurano la protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari;
- (3) "sostanza radioattiva", qualsiasi materiale che contiene uno o più radionuclidi, la cui attività e concentrazione non possono essere trascurate ai fini della radioprotezione;
- (4) "disattivazione", le azioni amministrative e tecniche realizzate per eliminare alcuni o tutti i controlli regolamentari di un impianto nucleare, ad eccezione dei depositi o di talune installazioni nucleari utilizzate per lo smaltimento dei residui derivanti dall'attività di estrazione o di trattamento di materiale radioattivo, che sono chiuse e non disattivate;
- (5) "rifiuti radioattivi", materiale radioattivo in forma gassosa, liquida o solida per il quale non è previsto un ulteriore uso da parte dello Stato membro e che è controllato come rifiuto radioattivo da un'autorità di regolamentazione secondo la legislazione e il quadro di regolamentazione dello Stato membro;
- (6) "combustibile esaurito", combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato come rifiuto radioattivo;
- (7) "radiazioni ionizzanti", il trasferimento di energia sotto forma di particelle o onde elettromagnetiche pari ad una lunghezza d'onda di 100 nanometri o meno o a una frequenza maggiore o uguale a 3×10^{15} Hertz in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente;
- (8) "autorità di regolamentazione competente", l'autorità o il sistema di autorità designati da uno Stato membro come aventi autorità giuridica per condurre il processo di regolamentazione, ivi compreso il rilascio delle autorizzazioni, e che disciplina pertanto la sicurezza degli impianti nucleari.
- (8 bis) "autorizzazione", un processo che include l'approvazione, la concessione del permesso, il rilascio della licenza, la registrazione e la certificazione da parte dell'autorità nazionale competente;

- (9) "licenza", qualsiasi autorizzazione rilasciata dall'autorità competente per conferire la responsabilità in materia di scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio o disattivazione di un impianto nucleare;
- (10) "titolare della licenza", la persona fisica o giuridica autorizzata dall'autorità competente a svolgere le attività specificate in una licenza.

CAPITOLO 2. OBBLIGHI

Articolo 4

Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri istituiscono e mantengono un appropriato quadro giuridico, regolamentare e organizzativo nazionale per la sicurezza degli impianti nucleari che attribuisce le responsabilità e prevede il coordinamento tra le autorità statali competenti. Ciò comporta:

- prescrizioni di sicurezza nazionali,
- un sistema di concessione di licenze e di controllo degli impianti nucleari e il divieto di esercizio senza licenza e
- un sistema di supervisione regolamentare che prevede anche le misure di esecuzione necessarie.

2) Un articolo facente riferimento all'elaborazione di un sistema nazionale di prescrizioni di sicurezza sarà formulato quando saranno disponibili i risultati delle discussioni basate sul doc. 6280/09 contenente tre opzioni per quanto riguarda il riferimento a principi fondamentali scelti di cui all'SF-1. I pertinenti articoli della Convenzione sulla sicurezza nucleare saranno riflessi direttamente nel testo.

3. Gli Stati membri provvedono all'istituzione e all'attuazione delle politiche e delle corrispondenti strategie per la sicurezza, modulate secondo le loro infrastrutture nazionali ed i rischi associati ai loro impianti nucleari.

4. In preparazione per il rilascio delle licenze a nuovi impianti nucleari gli Stati membri elaborano prescrizioni di sicurezza per gli impianti stessi che riflettono il continuo miglioramento della sicurezza in base all'esperienza operativa, alle conoscenze acquisite dalle analisi di sicurezza degli impianti in funzionamento, allo sviluppo della tecnologia e ai risultati delle ricerche sulla sicurezza, ove disponibili.

5. Gli Stati membri forniscono autovalutazioni periodiche dei loro sistemi ed autorità di regolamentazione nazionali. Gli Stati membri invitano inoltre almeno ogni dieci anni una valutazione inter pares internazionale dei pertinenti segmenti del loro sistema nazionale di regolamentazione, finalizzata al costante miglioramento della sicurezza nucleare.

Articolo 5

Autorità di regolamentazione

1. Attraverso gli ordinamenti giuridici nazionali, gli Stati membri istituiscono e mantengono un'autorità di regolamentazione competente, il cui compito è disciplinare la sicurezza degli impianti nucleari. I poteri dell'autorità di regolamentazione competente includono la definizione di requisiti e condizioni regolamentari, nonché lo svolgimento di azioni di revisione, di valutazione, di ispezione, di autorizzazione e, se del caso, di attuazione in materia di sicurezza.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di regolamentazione competente sia effettivamente indipendente nel suo processo decisionale in materia di sicurezza e posseda un livello adeguato di separazione funzionale dalle entità aventi interessi o responsabilità che potrebbero influenzare indebitamente il processo decisionale relativo alla regolamentazione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di regolamentazione competente sia dotata dei poteri giuridici, della competenza e delle risorse necessari per adempiere ai suoi obblighi statutari di disciplinare la sicurezza degli impianti nucleari, e tra l'altro dei poteri necessari per imporre al titolare della licenza di conformarsi alle prescrizioni di sicurezza, nonché di dimostrare detta conformità, in particolare le prescrizioni previste nei paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 6.

Articolo 6

Responsabilità dei titolari delle licenze

1. Gli Stati membri assegnano la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti nucleari ai titolari delle licenze. Tale responsabilità non può essere delegata.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il rispetto delle normative e delle prescrizioni imposte dall'autorità di regolamentazione competente non sollevi i titolari delle licenze dalla loro responsabilità primaria in materia di sicurezza.
3. Gli Stati membri prevedono opportune disposizioni volte ad assicurare che i titolari delle licenze valutino e verifichino periodicamente la sicurezza dei loro impianti nucleari in modo sistematico e globale e durante tutte le fasi della durata di vita.
4. Gli Stati membri prevedono opportune disposizioni affinché i titolari delle licenze istituiscano e attuino sistemi di gestione per la sicurezza che siano regolarmente verificati dall'autorità di regolamentazione competente.
5. Gli Stati membri prevedono opportune disposizioni affinché i titolari delle licenze giustificino adeguate risorse finanziarie e umane per adempiere i loro obblighi e affinché il personale da essi impiegato sia opportunamente qualificato per tutte le attività importanti ai fini della sicurezza nucleare.

Articolo 7

Competenza in materia di sicurezza

Gli Stati membri provvedono affinché siano prese le misure adeguate in materia di istruzione e formazione per mantenere ed accrescere la competenza di tutte le parti che hanno responsabilità relativamente alla sicurezza degli impianti nucleari.

Articolo 8

Trasparenza

Gli Stati membri informano il pubblico sulla base, le procedure e i risultati delle attività di regolamentazione in materia di sicurezza nucleare. Provvedono inoltre affinché le autorità di regolamentazione informino in modo adeguato il pubblico nei settori di loro competenza. L'accesso alle informazioni sarà garantito, conformemente alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali pertinenti.

Articolo 9

Relazioni

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva [entro tre anni dall'entrata in vigore] e, successivamente, ogni tre anni.

2. In base alle relazioni degli Stati membri, la Commissione presenta una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sui progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva.

Articolo 10

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [due anni dalla data di cui all'articolo 11]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente